

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA
DI MISCELE NUTRIZIONALI PER VIA ENTERALE E SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ORALI DIRETTI AD
OSPEDALI STRUTTURE CONVENZIONATE E UTENTI DOMICILIATI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Lotto 2 CIG 7131932079, Lotto 7 CIG 7132094627, Lotto 10 CIG 71321650C0, Lotto 12 CIG 713220843B,
Lotto 45 CIG 713306469F, Lotto 48 CIG 7133100455, Lotto 54 CIG 713315735F

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, C.F. 91252510374, sede legale in Bologna, via Dei Mille 21, in persona del Direttore e legale rappresentante Dott.ssa Alessandra Boni, nata a Reggio Emilia il giorno 19 del mese di agosto dell'anno 1958, domiciliata ai fini del presente atto c/o Intercent-ER – Bologna in Via Dei Mille 21 (codice fiscale BNOLSN58M59H223Q) (di seguito nominata, per brevità, anche “**Agenzia**”);

e

Fresenius Kabi Italia Srl con Unico Socio, sede legale in Isola della Scala (VR) via Camagre n° 41, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona al n. 03524050238, P. IVA 03524050238, domiciliata ai fini del presente atto in Isola della Scala (VR) via Camagre n° 41, in persona di Isabella Bruni Procuratore Speciale, giusti poteri allo stesso conferiti con Procura Speciale del 15/06/2017 a rogito del Notaio Dott. Lucio Lombardi Rep. N. 88661 raccolta 24708 (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

a) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 15/07/2017;

b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

c) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura (**i.e. contratti**);

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti **2,7,10,12,45,48,54** della Fornitura di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;

g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;

h) che il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;

i) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;

j) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei beni aggiudicati al Fornitore, le Schede prodotti e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione l'allegato Capitolato Tecnico.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

a) Aziende Sanitarie Contraenti: le Aziende Sanitarie Contraenti presso le quali il Fornitore si impegna a eseguire le forniture richieste;

b) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

- c) **Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Aziende Sanitarie Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) **Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura, oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

Articolo 4 - Oggetto

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per la fornitura di miscele nutrizionali per via enterale e supplementi nutrizionali orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati nel territorio della Regione Emilia-Romagna, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato.
2. Con La Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti a fornire i prodotti, con le caratteristiche tecniche e di conformità e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nelle Schede prodotto, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad € 299.474,40 lotto 2 - € 125.725,95 lotto 7- € 81.172,80 lotto 10 - € 4.104,00 lotto 12- € 37.920,00 lotto 45- € 20.784,00 lotto 48- € 510.352,89 lotto 54 IVA esclusa.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende sanitarie danno origine ad un contratto per la fornitura oggetto di gara di durata pari a 36 mesi. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori **6 mesi** nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Aziende Sanitarie e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
6. Fermo restando quanto sopra, l'Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 5 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende Sanitarie Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinalivi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende Sanitarie Contraenti.
2. Gli Ordinalivi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinalivi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le prestazioni oggetto di tali Ordinalivi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
4. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione oggetto dell'Ordinalivo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Aziende Sanitarie Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinalivo di Fornitura. In tale caso l'Azienda Sanitaria Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinalivo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 6 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinalivi di Fornitura.
5. Le Aziende sanitarie che aderiscono alla Convenzione effettuano Ordinalivi di Fornitura validi dalla data di emissione fino al 36° mese dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, quantificando presuntivamente l'importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale.
6. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire alle Ditte aggiudicatarie del Service territoriale, l'acquisto dei prodotti, secondo il fabbisogno definito nell'Allegato al Disciplinare di gara denominato "ELENCO LOTTI" con dicitura "fabbisogno service territoriale", a prezzi non superiori a quelli praticati nella presente Convenzione, fino al 31/12/2021.
7. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
8. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinalivo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle forniture, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 7 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinalivi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinalivo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende

Sanitarie Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie Contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.
12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai propri Ordinativi di Fornitura.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i beni oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne l'Agenzia nonché le Aziende sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dai beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle normative previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura di miscele per nutrizione enterale e supplementi nutrizionali orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati nel territorio della Regione Emilia-Romagna oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna emesse da ciascuna Azienda sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione; fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo "Servizi connessi".

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della presente Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 10 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità stabilite all'articolo 2.5 "Obblighi della Ditta" e 2.7 "Consegna" del Capitolato tecnico.
2. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga ad eseguire le forniture dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende Sanitarie.
4. L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Aziende Sanitarie contraenti.
5. Il Fornitore Aggiudicatario dovrà garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.
6. Le consegne dei prodotti dovranno essere garantite entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, salvo i casi di urgenza in cui la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due giorni dalla richiesta anticipata anche telefonicamente.
7. In caso di indisponibilità anche temporanea del prodotto l'Azienda Sanitaria provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
8. Il Fornitore si obbliga a consegnare alle Aziende Sanitarie prodotti corrispondenti a quanto offerto in sede di gara. La non conformità dei prodotti consegnati, riscontrata da verifiche effettuate a campione dal personale delle Aziende Sanitarie all'atto di consegna, comporterà il recesso dall'Ordinativo di fornitura.
9. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore solo previa autorizzazione dell'Azienda sanitaria che ha inoltrato la Richiesta di Consegna, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nella presente Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Qualora l'Azienda sanitaria non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, la stessa provvederà ad acquistarlo sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
10. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità può essere accertata dall'Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
11. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
12. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese dal Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima, senza alcun aggravio di spesa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione in caso di utilizzo della modalità di gestione tramite singole consegne con altra avente i requisiti richiesti. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.
13. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre all'Azienda la

sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. La richiesta di sostituzione e la successiva eventuale validazione sarà formalizzata dall'Agenzia.

14. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti, a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su end point clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento, l'Agenzia, in accordo con le Aziende Sanitarie contraenti, sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione sottoscritta con il Fornitore aggiudicatario e le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di recedere dagli Ordinativi di Fornitura. In tal caso il fornitore non avrà nulla da pretendere.
15. Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata della Convenzione ovvero dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'Agenzia/Aziende Sanitarie si riservano, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere la Convenzione /Ordinativo di Fornitura.
16. Sulla base delle disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica.
17. Tale obbligo **decorre dal 31 gennaio 2017** per gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito di Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>).
18. Il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
19. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Articolo 11 - Servizi connessi

Oltre ai servizi connessi alla fornitura, dettagliati nel capitolato speciale, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo. Tali servizi sono:

- **Servizio di reportistica:** Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica, su richiesta dell'Agenzia e delle Aziende Sanitarie un flusso informativo, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, contenente le seguenti informazioni minime:
 - nome dell'Azienda Sanitaria contraente;
 - quantitativo di beni ordinati per singolo Ordinativo di Fornitura;
 - numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
 - valore dell'Ordinativo di Fornitura;ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione. Resta inteso che le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
- **Numero dedicato:** Al termine dell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore deve consegnare all'Agenzia un report complessivo contenente tutte le informazioni sopra riportate.
- **Numero dedicato:** il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

Articolo 12 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Aziende Sanitarie in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta e delle relative quantità come di seguito dettagliato:

Lotto	Prodotto offerto	UM	Quantità	Prezzo ml	P*Q
2	FRESUBIN ORIGINAL FIBRE	ML	187.171.500	0,00160	299.474,400
7	FRESUBIN HP ENERGY	ML	52.605.000	0,00239	125.725,950
10	FRESUBIN 1200 COMPLETE	ML	22.548.000	0,00360	81.172,800
12	FRESUBIN 1200 COMPLETE	ML	1.140.000	0,00360	4.104,000
45	FRESUBIN INTENSIVE	ML	3.160.000	0,01200	37.920,000
48	FRESUBIN 2 KCAL HP FIBRE	ML	2.598.000	0,00800	20.784,000
54	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK	ML	122.976.600	0,00415	510.352,890
Totale IVA esclusa					€ 1.079.534,040

- Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.
- I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi accessori descritti nella presente Convenzione e negli Allegati di gara.
- Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
- L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie Contraenti.

Articolo 13 - Adeguamento dei prezzi

- Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
- Il prezzo dei singoli prodotti rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 1. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell'Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall'avvenuta comunicazione sul sito.
- Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l'Agenzia ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

- Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
- Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
- I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
- L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000000001872, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso BNL GRUPPO BNP PARIBAS - AG. 1 - P.zza R. Simoni, 40 - Verona, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT67 E 01005 11700 000000001872.
- Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività

previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con le modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 4 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria Contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
7. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e dell'Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 - Penali

1. Intercent-ER e le Aziende Sanitarie contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le Aziende Sanitarie contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Nel caso in cui il Fornitore ritardi nella consegna della merce o non proceda alla sostituzione immediata della merce contestata, per ogni giorno solare di ritardo, sarà applicata dall'Azienda sanitaria una penale

pari al un per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nello stesso richiamata; in tali casi le Aziende Sanitarie Contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui al precedente comma sino al momento in cui le prestazioni iniziano ad essere prestate in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Intercent-ER, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Aziende Sanitarie contraenti, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione.
6. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a terzi, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione per la trasmissione della Reportistica di cui all'art. 12, l'Agenzia applicherà al Fornitore una penale giornaliera pari a Euro 250,00 sino ad un massimo dell'1 per mille del valore della Convenzione sottoscritto.
7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
12. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 18 - Campionatura

1. La campionatura richiesta, presentata in sede di gara dal Fornitore, rimane presso gli uffici dell'Agenzia per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. L'Agenzia e/o le Aziende sanitarie contraenti possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, a seguito di Ordinativi di Fornitura/Richieste di Consegna, e i prodotti offerti in sede di gara.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% del valore della fornitura ai sensi del D. Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da esso derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Aziende Sanitarie contraenti.

4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Aziende Sanitarie Contraenti trasmettono all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende Sanitarie contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Aziende Sanitarie contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Azienda Sanitaria Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa,

senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - h) qualora i singoli soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva, acquisito nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine i soggetti contraenti comunicano alla Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 22 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
 4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
 5. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
 6. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs 50/2016.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Andrea Andreoli il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti della Agenzia e delle Aziende Sanitarie contraenti.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 045 2058569, numero di fax 045 2058 585 / 586, indirizzo e-mail orderentry-it@fresenius-kabi.com.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnica della fornitura oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione oggetto della medesima Convenzione
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
3. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre all'Agenzia la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.
4. Il fornitore dovrà inviare all'Agenzia la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dall'Agenzia.

Articolo 29 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 30 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia,

da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del suddetto Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.

Articolo 32 – Verifiche sull'esecuzione del Contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Aziende Sanitarie contraenti nominano da uno a tre componenti incaricati, di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento della fornitura, in tutte le sue fasi.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Aziende Sanitarie, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione della fornitura, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata.

Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Aziende Sanitarie contraenti procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.

5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 33 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/16.

Articolo 34 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

*AGENZIA

*IL FORNITORE

Alessandra Boni

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

Capitolato tecnico
1) OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina la fornitura di miscele nutrizionali per via enterale, supplementi nutrizionali orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati (adulti e bambini) nel territorio della Regione Emilia-Romagna suddiviso come di seguito indicato:

LOTTE DA 1 A 48 – L'importo triennale a base d'asta riguarda l'acquisto diretto di miscele nutrizionali per via enterale e supplementi nutrizionali orali occorrenti agli ospedali ed alle strutture convenzionate del territorio della Regione Emilia-Romagna. Nel volume complessivo di cui all'Allegato "Elenco Lotti" alla voce "**FABBISOGNO SERVICE TERRITORIALE NEL TRIENNIO**" sono indicati i volumi delle miscele nutrizionali che verranno acquistati dalle ditte aggiudicatrici del service territoriale per il trattamento degli utenti domiciliati nel territorio della Regione Emilia Romagna, per i quali gli aggiudicatari della presente procedura dovranno impegnarsi a praticare prezzi non superiori a quelli praticati in gara.

LOTTE DA 49 A 89 - L'importo triennale a base d'asta riguarda l'acquisto diretto di supplementi nutrizionali orali occorrenti agli ospedali, alle strutture convenzionate e agli utenti domiciliati del territorio della Regione Emilia-Romagna.

LOTTO	DENOMINAZIONE PRODOTTO	IMPORTO A BASE D'ASTA NEL TRIENNIO IN EURO	CAMPIONATURA
1	Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, priva di fibre in confezione pronta all'uso	1.087.000,00	
2	Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, arricchita in fibre solubili e insolubili, in confezione pronta all'uso	562.000,00	
3	Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, arricchita in sola fibra solubile PHGG, in confezione pronta all'uso	311.500,00	
4	Miscela per N.E. con apporto ≤ 1.3 Kcal per ml, polimerica, con fibra solubile, insolubile e prebiotica FOS a corta catena, in confezione pronta all'uso	687.150,00	
5	Miscela per N.E. polimerica, ipercalorica, arricchita in sola fibra solubile PHGG, in confezione pronta all'uso	354.700,00	
6	Miscela per N.E. polimerica, ipercalorica, priva di fibra, in confezione pronta all'uso	475.000,00	
7	Miscela per N.E. polimerica, ipercalorica, iperproteica, priva di fibre, in confezione pronta all'uso	157.900,00	
8	Miscela per N.E. polimerica, ipercalorica, iperproteica con fibra solubile, insolubile e prebiotica FOS a corta catena in confezione pronta all'uso	198.700,00	
9	Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, iperproteica, con fibre solubili PHGG, in confezione pronta all'uso	31.248,00	
10	Miscela per N.E. polimerica, iperproteica, con apporto calorico ≤ 1.4 Kcal/ml, con fibre solubili e insolubili, in confezione pronta all'uso	140.000,00	
11	Miscela per N.E. polimerica, ipercalorica, con fibre solubili e insolubili, in confezione pronta all'uso	57.750,00	
12	Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, iperproteica, con fibre solubili e insolubili, con copertura dei fabbisogni giornalieri di vitamine e minerali con volume di 1000 ml	6.840,00	
13	Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, per età pediatrica (1-6 anni), in confezione pronta all'uso	39.400,00	
14	Miscela per N.E. polimerica, ipercalorica, per età pediatrica (1-6 anni), in confezione pronta all'uso	39.800,00	
15	Miscela per N.E. polimerica, ipercalorica, per età pediatrica (1-6 anni), arricchita con fibre solubili e insolubili in confezione pronta all'uso	43.600,00	
16	Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, per età pediatrica	11.360,00	

	(1-6 anni), arricchita con fibre solubili e insolubili in confezione pronta all'uso		
17	Miscela per N.E. isocalorica per lattanti dalla nascita fino a 9 Kg di peso o fino a 24 mesi	112.530,00	
18	Miscela per N.E. polimerica, ipocalorica con apporto <1.0 Kcal/ml, con fibre, per età pediatrica (1-6 anni), in confezione pronta all'uso	21.580,00	
19	Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, per età pediatrica (7-12 anni), in confezione pronta all'uso	16.200,00	
20	Miscela per N.E. polimerica, ipercalorica, per età pediatrica (7-12 anni), arricchita con fibre solubili e insolubili in confezione pronta all'uso	27.183,00	
21	Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, per età pediatrica (7-12 anni), arricchita con fibre solubili e insolubili in confezione pronta all'uso	23.352,00	
22	Miscela per N.E. normocalorica, con solo proteine del siero di latte idrolisate per insufficienza intestinale, per lattanti dalla nascita fino a 9 Kg di peso, in confezione pronta all'uso	85.440,00	
23	Miscela per N.E. normocalorica con peptidi a catena corta, per insufficienza intestinale, per età pediatrica a partire da 1 anno di età, in confezione pronta all'uso	26.600,00	
24	Miscela per N.E. ipercalorica, con proteine da siero di latte idrolisate, arricchita con omega 3 e fibra prebiotica (FOS e inulina), per insufficienza intestinale, per età pediatrica a partire da 1 anno di età, in confezione pronta all'uso	17.700,00	
25	Alimento in polvere per N.E. e per OS, con aminoacidi ramificati e grassi ricchi in MCT, indicato nella gestione di lattanti e bambini affetti da patologie epatiche	192.570,00	
26	Miscela per N.E. polimerica, normocalorica, arricchita in fibra per pazienti diabetici, in confezione pronta all'uso	333.500,00	
27	Miscela per N.E., polimerica, ipercalorica, iperproteica, normolipidica, con fibra, per pazienti diabetici, in confezione pronta all'uso	259.650,00	
28	Miscela per N.E., polimerica, normocalorica, iperlipidica, arricchita in fibre, per pazienti diabetici, in confezione pronta all'uso	195.800,00	
29	Miscela per N.E., polimerica, normocalorica, iperlipidica, con maltodestrine a lento rilascio, arricchita in fibre e prebiotici FOS a corta catena, per pazienti diabetici, in confezione pronta all'uso	33.700,00	
30	Miscela per N.E., polimerica, normocalorica, iperproteica, iperlipidica, con maltodestrine a lento rilascio, arricchita in fibre e prebiotici FOS a corta catena, per pazienti diabetici, in confezione pronta all'uso	172.050,00	
31	Miscela per N.E., polimerica, ipercalorica, iperproteica, iperlipidica, arricchita in fibre, per pazienti diabetici, in confezione pronta all'uso	19.150,00	
32	Miscela per N.E. e per OS, polimerica, ipoproteica, ipercalorica, priva di fibra, per pazienti con insufficienza renale predialitica, in confezione pronta all'uso	145.370,00	
33	Miscela per N.E. e per OS, polimerica, ipercalorica, priva di fibra, specifica per pazienti renali in dialisi, liquida, in confezione pronta all'uso	87.050,00	
34	Miscela per N.E. e per OS, polimerica, ipoproteica, ipercalorica, con fibra prebiotica FOS a corta catena, per pazienti con insufficienza renale non dializzati, in confezione pronta all'uso	119.160,00	

35	Miscela per N.E. e per OS, polimerica, ipercalorica, con fibra prebiotica FOS a corta catena, specifica per pazienti renali in dialisi, liquida, in confezione pronta all'uso	100.850,00	
36	Miscela per N.E., polimerica, ipercalorica, normoproteica, iperlipidica, per pazienti con insufficienza respiratoria, in confezione pronta all'uso	24.240,00	
37	Miscela per N.E. polimerica, ipercalorica, iperproteica, iperlipidica, in confezione pronta all'uso	13.730,00	
38	Miscela per N.E., polimerica, ipercalorica, normoproteica, iperlipidica, con profilo lipidico anti-infiammatorio, in confezione pronta all'uso	314.700,00	
39	Miscela per N.E., polimerica, normocalorica, iperproteica, arricchita in arginina e zinco, per pazienti con lesioni da pressione, in confezione pronta all'uso	117.460,00	
40	Miscela per N.E., polimerica, ipercalorica, iperproteica, con proteine idrolizzate, arricchita in arginina, in confezione pronta all'uso	43.650,00	
41	Miscela per N.E., polimerica, normocalorica, iperproteica, arricchita di immunomodulanti (omega 3, arginina, nucleotidi), per pazienti critici e ipercatabolici, in confezione pronta all'uso	47.100,00	
42	Miscela per N.E., semielementare, normocalorica, a bassa osmolarità, in confezione pronta all'uso	197.250,00	
43	Miscela per N.E., semielementare, normocalorica, con apporto lipidico inferiore al 20% dell'apporto energetico totale, in confezione pronta all'uso	8.880,00	
44	Miscela per N.E., semielementare, iperproteica, con apporto calorico ≥ 1.4 Kcal/ml, in confezione pronta all'uso	52.140,00	
45	Miscela per N.E. iperproteica, a base di proteine del siero del latte idrolizzate in confezione pronta all'uso	44.240,00	
46	Miscela per N.E., ipercalorica, con proteine parzialmente idrolizzate, ricca in MCT, in confezione pronta all'uso	63.200,00	
47	Miscela per N.E., normocalorica, normoproteica, a base di proteine isolate di soia, per pazienti con intolleranza alle proteine del latte, in confezione pronta all'uso	54.860,00	
48	Miscela per N.E., polimerica, per pazienti con necessità di restrizione di fluidi, con apporto calorico ≥ 2 Kcal/ml, in confezione pronta all'uso	41.600,00	
49	Supplemento nutrizionale orale, in polvere privo di glutine, iperproteico, con contenuto proteico superiore a 20 g su 100 g di polvere, e contenuto di carboidrati di almeno il 60%, solubile, privo di addensanti - gusti assortiti	444.650,00	
50	Supplemento nutrizionale orale, modulare glucidico a base di polimeri del glucosio non < a 80% di maltodestrine, insapore in polvere ad elevata solubilità, privo di saccarosio e di addensanti	108.120,00	
51	Supplemento nutrizionale orale, modulare, proteico, in polvere ad elevata solubilità, con contenuto proteico superiore al 90%, insapore e privo di saccarosio	113.180,00	
52	Supplemento nutrizionale orale, modulare, proteico, in polvere, ad elevata solubilità a base di sole proteine di siero di latte insapore	355.100,00	
53	Supplemento nutrizionale orale, liquido, ipercalorico, con apporto calorico compreso tra 1.5 Kcal/ml e 1.9 Kcal/ml, - gusti assortiti dolci	1.247.500,00	
54	Supplemento nutrizionale orale, liquido iperproteico, con apporto proteico $\geq 30\%$ delle calorie totali o $\geq 9\text{g}/100\text{ml}$ gusti assortiti	1.045.400,00	
55	Supplemento nutrizionale orale, liquido, ipercalorico,	374.650,00	

	iperproteico, gusti assortiti		
56	Supplemento nutrizionale orale, liquido, con apporto calorico ≥ 2 Kcal/ml, – gusti assortiti	374.250,00	
57	Supplemento nutrizionale orale, liquido ipercalorico, gusti salati assortiti	105.950,00	
58	Supplemento nutrizionale orale, in polvere ad alto apporto di grassi, con rapporto grassi/carboidrati + proteine 3:1.	83.490,00	
59	Supplemento nutrizionale orale, in polvere, ad alto apporto di grassi, con rapporto grassi/carboidrati + proteine 4:1.	170.680,00	
60	Supplemento nutrizionale orale, liquido ad alto apporto di grassi con rapporto grassi/carboidrati +proteine 4:1	25.000,00	
61	Supplemento nutrizionale orale, pediatrico a consistenza semisolida, ipercalorico, pronto all'uso	35.040,00	
62	Supplemento nutrizionale orale, pediatrico a consistenza semiliquida, ipercalorico, pronto all'uso	39.030,00	
63	Supplemento nutrizionale orale, pediatrico, liquido, ipercalorico, con fibre solubili ed insolubili	59.580,00	
64	Supplemento nutrizionale orale, pediatrico in polvere ipercalorico (fascia di età >12 mesi)	25.140,00	
65	Supplemento nutrizionale orale, pediatrico, in polvere, ipercalorico indicato nei pazienti affetti da fibrosi cistica (fascia di età >36 mesi)	46.070,00	
66	Supplemento nutrizionale orale per NE e per OS, pediatrico, in polvere, elementare, a base di aminoacidi liberi di sintesi arricchito in acidi grassi polinsaturi a lunga catena e nucleotidi, (fascia di età <12 mesi)	81.830,00	
67	Supplemento nutrizionale orale, per NE e per OS, pediatrico, in polvere elementare a base di aminoacidi liberi di sintesi con MCT (fascia di età >12 mesi)	99.600,00	
68	Supplemento nutrizionale orale, liquido, ipercalorico, arricchito in lipidi ed antiossidanti, con contenuto di omega 3 non inferiore a 0,5g/100ml - gusti assortiti	151.680,00	
69	Supplemento nutrizionale orale, liquido, elementare, privo di lattosio e glutine - gusti assortiti	76.110,00	
70	Supplemento nutrizionale orale, liquido, semielementare, normocalorico, arricchito in MCT e privo di fibre	24.910,00	
71	Supplemento nutrizionale orale, liquido semielementare, ipercalorico, arricchito in MCT e privo di fibre	31.300,00	
72	Supplemento nutrizionale orale, in polvere, arricchito con TGF- β 2 indicato nelle malattie infiammatorie croniche intestinali	211.350,00	
73	Supplemento nutrizionale orale, liquido, ipercalorico, per pazienti diabetici, privo di lattosio arricchito con FOS a corta catena	451.200,00	
74	Supplemento nutrizionale orale, liquido, ipercalorico, iperproteico, per pazienti affetti da lesioni da pressione, arricchito con: arginina ≥ 1.5 g/100 ml, vitamina C, zinco non <3,3 mg/100ml - gusti assortiti	335.720,00	
75	Supplemento nutrizionale orale, liquido, immunomodulante, per pazienti candidati a intervento chirurgico, addizionato con arginina, Omega-3 e nucleotidi, con fibra solubile PHGG	215.150,00	
76	Supplemento nutrizionale orale, in polvere a base di aminoacidi e β HMB, per pazienti con lesioni da decubito e sarcopenia	253.160,00	
77	Supplemento nutrizionale orale, in polvere, semielementare, iperproteico, arricchito in glutammina non <1,5 g/100 ml di prodotto ricostituito per pazienti con alterata funzionalità intestinale	169.640,00	
78	Supplemento nutrizionale orale, in polvere a base di siero proteine e aminoacidi essenziali, arricchito in leucina, con quota proteica non inferiore a 50g/100g di prodotto e in	59.570,00	

	Vitamina D e Calcio		
79	Supplemento nutrizionale orale, ipercalorico, iperproteico semisolido a consistenza cremosa, in vasetto - gusti assortiti	1.304.330,00	
80	Supplemento nutrizionale orale, per diabetici, ipercalorico, iperproteico semisolido a consistenza cremosa, in vasetto	132.850,00	
81	Supplemento nutrizionale orale, liquido arricchito in DHA, EPA, UMP e colina per il trattamento nutrizionale del deterioramento cognitivo	38.030,00	
82	Addensante istantaneo in polvere a base di maltodestrine e di gomme di xanthan per alimenti liquidi o semidensi caldi o freddi	2.842.800,00	1 confezione e con almeno 5 pezzi
83	Addensante in polvere istantaneo a base di amido modificato per alimenti liquidi o semidensi caldi o freddi	121.200,00	1 confezione e con almeno 5 pezzi
84	Bevanda gelificata per pazienti disfagici, con presenza di zucchero con garanzia di bolo omogeneo, pronta per l'uso, gusti assortiti	198.000,00	1 confezione e con almeno 5 pezzi
85	Bevanda gelificata per pazienti disfagici, senza presenza di zuccheri, con garanzia di bolo omogeneo, pronta per l'uso, gusti assortiti	561.300,00	1 confezione e con almeno 5 pezzi
86	Supplemento nutrizionale orale, in polvere, a base di sola fibra alimentare solubile non inferiore al 75%, non gelificante, priva di zuccheri	212.500,00	
87	Supplemento nutrizionale orale, in polvere, a base di aminoacidi essenziali ad alto contenuto di leucina, secondo raccomandazioni OMS	4.340,00	
88	Supplemento nutrizionale orale, in polvere a base di aminoacidi ramificati.	32.400,00	
89	Supplemento nutrizionale orale, liquido, per uso preoperatorio con contenuto di maltodestrine non inferiore a 10g/100ml, privo di proteine, lipidi e fibra alimentare	18.590,00	

Le caratteristiche minime richieste per i prodotti sopra indicati sono indicate nell'Allegato "SCHEDE PRODOTTI"; le quantità triennali stimate per "ospedali e strutture convenzionate" e le quantità triennali stimate per "fabbisogno service territoriale" sono elencate nell'Allegato "ELENCO LOTTI".

Il fabbisogno è quantificato in millilitri/grammi, poiché alle Ditte concorrenti verrà richiesta un'offerta al millilitro/grammo. Il confezionamento indicato nella descrizione del prodotto è riferito al confezionamento di uso prevalente ed è stato utilizzato per calcolare il fabbisogno in millilitri/grammi. La gara sarà comunque aggiudicata con il costo al millilitro/grammo e le Aziende sanitarie potranno richiedere qualsiasi confezionamento commercializzato dalla Ditta aggiudicataria.

Le Ditte aggiudicatrici dovranno impegnarsi a fornire le quantità di prodotti indicati nell'Allegato "ELENCO LOTTI" con dicitura "fabbisogno service territoriale", alle ditte che si aggiudicheranno il service territoriale, a prezzi non superiori a quelli praticati in gara per i prodotti da fornire a ospedali e strutture convenzionate. Tali quantità verranno acquistate direttamente dalle ditte aggiudicatrici del service territoriale. Gli aggiudicatari della presente procedura, si impegnano quindi, a garantire il prezzo per i prodotti che verranno acquistati dalle Ditte del service territoriale, per tutto il triennio di durata contrattuale dei relativi ordinativi di fornitura, stimati come durata massima al 31/12/2021.

Le quantità stimate come fabbisogno triennale sia per ospedali, strutture convenzionate sia per service territoriale, indicate nell'Allegato "ELENCO LOTTI", sono da considerarsi puramente indicative, in quanto

l'effettivo consumo dei prodotti è subordinato a fattori variabili e a circostanze legate alla natura particolare del bene ed alle tipologie di patologie in essere in un determinato momento.

2) LOTTI DA 1 A 89 MISCELE NUTRIZIONALI PER VIA ENTERALE E SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI ORALI

2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

I prodotti dovranno essere conformi a quanto indicato nell'Allegato "SCHEDE PRODOTTI", in termini di formulazione e confezionamento, nonché alle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche indicate da tutte le norme vigenti in campo nazionale e comunitario.

2.2 SPECIFICHE GENERALI

Formule Standard: sono formule per nutrizione enterale con una composizione che riflette i fabbisogni di riferimento per macro e micro nutrienti della popolazione sana. La maggior parte delle formule standard contengono proteine intere, lipidi in forma di trigliceridi a catena lunga, e fibre. Tuttavia esistono formule che non contengono fibre, ma con composizione simile.

Diete Speciali: includono le formule con composizioni in macro e micro nutrienti adattate ai bisogni di patologie specifiche e/o di disordini metabolici o dell'apparato digerente. Sono comprese le formule che contengono substrati in grado di modulare la funzione immunitaria. (ESPEN GUIDELINES on Adult Enteral Nutrition; Clinical Nutrition 2006; 25: 180-186).

Formula Normocalorica: include le formule con apporto di energia compreso tra 0,9 e 1,2 Kcal/ml

Formula ipercalorica: include le formule con apporto di energia superiore a 1,2 Kcal/ml

Formula Ipocalorica: include le formule con apporto di energia inferiore a 0,9 Kcal/ml

Formula iperproteica: include le formule con apporto di energia dalle proteine uguale o superiore al 20% dell'apporto totale.

Formula iperlipidica: include le formule con apporto di energia dai lipidi uguale o superiore al 40% dell'apporto totale.

Formula ipoproteica: include le formule con apporto di energia dalle proteine uguale o inferiore al 10% dell'apporto totale

I prodotti offerti, per poter essere dichiarati idonei, dovranno conformarsi alle caratteristiche essenziali quali-quantitative (range richiesti) indicati nell'Allegato "SCHEDE PRODOTTI".

Le Ditte partecipanti dovranno compilare l'Allegato "SCHEDE PRODOTTI" per i Lotti ai quali intendono partecipare, compilando la colonna "Range dichiarato" con le caratteristiche del prodotto offerto.

Le miscele e i supplementi nutrizionali dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio. In particolare i prodotti offerti debbono essere conformi a quanto previsto nelle norme di legge vigenti in materia, in particolare al D.P.R. n. 57 del 20/03/02 e della normativa vigente ivi richiamata e successivi aggiornamenti.

Ciascun prodotto offerto inoltre deve essere conforme:

- alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'etichettatura;
- alla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana XII Edizione e successivi aggiornamenti e supplementi;
- alle "Linee Guida ministeriali sugli alimenti a fini medici speciali (AFMS)" del Ministero della Salute, ultima revisione (dicembre 2015 e seguenti), con indicazione specifica sulla confezione;
- a tutte le normative italiane e comunitarie che entreranno in vigore durante tutta la durata della Convenzione.

Caratteristiche generali

Le diete liquide devono essere costituite da tutti gli elementi nutrizionali:

- macronutrienti: (glucidi, lipidi, protidi),
- micronutrienti (vitamine e sali minerali),

- oligoelementi (zinco, ferro, selenio ecc....),
- acqua,

presenti nelle quantità raccomandate dai LARN e RDA più recenti.

Le soluzioni da somministrare per sonda, devono prestarsi sia alla somministrazione diretta senza richiedere il travaso sia alla somministrazione dopo travaso, secondo le opportune modalità operative.

2.3 CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi del trasporto. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario sia sull'imballaggio esterno come previsto dalla normativa vigente. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure il lotto e la data di scadenza.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da permettere il facile immagazzinamento per sovrapposizione e il semplice riconoscimento, a caratteri ben leggibili, della descrizione qualitativa del contenuto, del nome del produttore, della data di produzione e relativa scadenza, nonché del numero di lotto e di ogni altra informazione necessaria per la corretta identificazione del prodotto.

2.3.1 Confezionamento primario ed etichettatura

Il confezionamento primario dei prodotti offerti deve essere munito di etichetta completa di tutte le indicazioni richieste dalle norme vigenti, deve essere privo di lattice o espressamente dichiarato qualora presente, con testo in lingua italiana e a colori indelebili.

L'etichetta (**DA ALLEGARE IN COPIA**) deve riportare:

- Composizione quali-quantitativa della dieta;
- Analisi nutrizionale per 100 ml o per 100 g di prodotto;
- Apporto calorico per 100 ml o per 100 grammi;
- Osmolarità espressa in mOsm/L;
- Indicazioni e modalità d'uso;
- N. di lotto di produzione e data di scadenza;
- Eventuali avvertenze per la somministrazione dovranno essere chiaramente leggibili;
- Eventuali "Controindicazioni";
- Il nome del prodotto;
- La quantità;
- La data di preparazione;
- Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, dovranno essere chiaramente leggibili.

I materiali a diretto contatto col prodotto, definibili come MOCA (= materiali e oggetti a diretto contatto con gli alimenti) dovranno costantemente rispondere alla normativa in quel momento vigente, considerando sia provvedimenti nazionali che europei.

Tra i suddetti provvedimenti rientrano:

- il D.M. 21/03/73 e successive integrazioni e modificazioni, tra cui il Decreto n. 511 del 03/06/94;
- il Regolamento CE n. 1935/2004 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Regolamento CE n. 2023/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

2.3.2 Confezionamento secondario

L'imballaggio esterno deve essere tale da garantire la protezione dalla polvere o da ogni altro agente che ne impedisca l'impiego a cui sono destinati tali prodotti; inoltre deve essere idoneo ad un facile immagazzinamento per sovrapposizione.

E' preferibile la fornitura di prodotti confezionati in materiali riciclabili e che non diano luogo ad emissioni di sostanze inquinanti durante il loro smaltimento.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza devono avere al momento della consegna una validità residua di almeno i $\frac{2}{3}$ rispetto alla data di scadenza riportata in etichetta, in caso contrario, l'accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola Azienda sanitaria destinataria della fornitura.

2.4 STANDARD QUALITATIVI E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Durante tutto il periodo di fornitura la ditta dovrà garantire il mantenimento dello standard del prodotto aggiudicato con specifico riguardo ai componenti e relativi valori, formulazione, volume e confezionamento, come risultanti dalle schede presentate in sede di offerta.

In ogni caso la ditta si impegna espressamente a comunicare tempestivamente all'Agenzia, e alle Aziende sanitarie che hanno aderito alla Convenzione, eventuali intervenute variazioni nei componenti, valori, formulazioni etc.. indicate nelle schede prodotto.

Qualora in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, dovrà fornirlo autonomamente e senza maggiorazione di prezzo, previa autorizzazione della scrivente Agenzia.

2.5 OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria con l'accettazione del presente capitolato si impegna a:

- consegnare prodotti di recente produzione e con scadenza, con almeno i $\frac{2}{3}$ della loro validità al momento della consegna;
- fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura;
- comunicare tempestivamente alla scrivente Agenzia e alle Aziende sanitarie che hanno aderito alla Convenzione, qualsiasi variazione eventualmente intervenuta nella composizione, dosaggio, formulazione, ecc. relativa ai prodotti aggiudicati, per poter ottenere l'autorizzazione alla somministrazione.
- consegnare senza oneri aggiuntivi, il materiale necessario per l'impiego del prodotto.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

2.6 QUANTITATIVI

I quantitativi richiesti riportati nell'Allegato "ELENCO LOTTI" sono puramente indicativi e si riferiscono al fabbisogno triennale. Tali quantità potranno essere aumentate o diminuite nei limiti previsti dalla normativa vigente, e da particolari esigenze organizzative interne, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

2.7 CONSEGNE

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna a terra in porto franco al magazzino indicato dall'Azienda sanitaria nelle richieste di consegna (previ accordi con i singoli richiedenti). Sarà cura del

magazzino indicato dall'Azienda sanitaria richiedente la restituzione dei bancali alla Ditta aggiudicataria. Le consegne, dovranno essere effettuate **entro e non oltre 8 gg. lavorativi** dal ricevimento dell'ordine, salvo i casi di urgenza in cui la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre due giorni dalla richiesta anticipata anche telefonicamente**.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna richiesta di consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo intercorso tra Fornitore e la singola Azienda contraente.

Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- destinatario
- data e luogo di consegna;
- data e numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura;
- numero di colli totali/ numero bancali.
- elenco dettagliato del materiale consegnato
- numero del lotto di produzione dei singoli prodotti e relativa data di scadenza;
- merce in acconto o a saldo dell'ordine;
- particolari condizioni di conservazione del prodotto trasportato.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

La ditta aggiudicataria deve assumere a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura; la merce deve pervenire ai magazzini delle Aziende sanitarie segnalate nell'ordine, in perfetto stato di conservazione in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata. Il Fornitore deve garantire che il trasporto sia effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.

I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni che possano evidenziare alterazioni.

2.8 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

2.8.1 Controllo qualitativo e quantitativo

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dalle Aziende sanitarie. Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute. La scatola dovrà essere a "perdere"; sull'imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere apposta un'etichetta o stampa recante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, il nome e l'indirizzo dell'officina di produzione, data e numero di lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto.

I prodotti che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Al ricevimento della merce presso i magazzini delle Farmacie delle Aziende, il personale incaricato effettuerà le verifiche di congruità tra la consegna effettuata e la bolla di accompagnamento della merce e contestualmente può verificarne quantità e qualità. Per facilitare il controllo, i colli per bancale tipo "EUR" devono essere sistemati in modo che siano visibili le etichette che identificano lotto, prodotto, scadenza, e avendo cura di non mischiare prodotti e/o lotti diversi (qualora il bancale contenga prodotti relativi a più lotti si chiede che la Ditta apponga sullo stesso l'indicazione "Bancale con prodotti misti").

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene "con riserva di successivo controllo"; la firma apposta per ricevuta non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali e successive contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

2.8.2 Resi per merci non conformi

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale dalla documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni, tracce di manomissioni o contaminazione degli stessi, saranno respinti dalle Aziende sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere al loro ritiro e sostituzione entro 5 giorni dalla contestazione senza alcun aggravio di spesa; la mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o non proceda alla sostituzione del materiale contestato entro i sopra citati termini, l'Azienda sanitaria procede direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati dal Fornitore, applicando le penali previste nel presente Capitolato.

Nel caso di merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione l'Azienda sanitaria può disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al Fornitore medesimo. Eventuali danni relativi al deterioramento della merce non ritirata sono a carico del Fornitore.

2.9 INADEMPIMENTI E PENALITA'

Nel caso in cui il Fornitore ritardi nella consegna della merce o non proceda alla sostituzione immediata della merce contestata, per ogni giorno solare di ritardo, sarà applicata dall'Azienda sanitaria una penale pari al un per mille del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L'ammontare delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo della fornitura.

Tali eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda sanitaria contraente o dalla stazione appaltante. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio delle aziende contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere

l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente paragrafo non preclude il diritto delle singole Aziende sanitarie contraenti e/o della stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Scaduti i termini che saranno eventualmente fissati nel sollecito della consegna, le Aziende sanitarie potranno rivolgersi per l'acquisto ad altra impresa addebitando al Fornitore le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente alle penalità sopra previste.

Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta e/o sul deposito cauzionale.

In caso di almeno tre contestazioni formali per inadempienza contrattuale, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio.

3) SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore, deve inviare all'Agenzia entro 30 gg. dalla richiesta, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Per il monitoraggio degli ordinativi potrà essere chiesto al Fornitore l'elaborazione di report con almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda sanitaria Contraente;
- valore delle Richieste di Approvvigionamento;
- quantitativo di beni ordinati per singola Richiesta di Approvvigionamento;
- numero dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
- valore dell'Ordinativo di Fornitura;

e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia in sede di stipula della Convenzione.

4) SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB

Il Fornitore, al fine di pubblicare gli articoli nel Sito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a consegnare all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall'Agenzia;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull'Azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del Call Center.
- Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende sanitarie potranno:
 - scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;
 - produrre il documento "Ordinativo di Fornitura",
 - inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore;
 - stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore via fax o posta (per le Aziende sanitarie che non sono in possesso della firma digitale).

Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:

- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.